

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNADeliberazione n. 42923 APR. 2009

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Art. 25 CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 1998/2001 – Procedimento penale n. 2832/2002 R.N.R. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari –Decreto di Archiviazione del 12.11.2007– Rimborso spese legali al Dott. S.P.

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che l'art. 25 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 1998/2001 prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile e/o penale nei confronti di un dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, fornendo al dipendente la difesa;


PREMESSO che, in data 3 aprile 2002, il Dott. S.P., dipendente dell'ASL 7 di Carbonia, prestava servizio presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, e, per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, è stato sottoposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari a procedimento penale n. 2832/2002 R.N.R. per il reato di cui all'art. 589 c.p.;

DATO ATTO che, in data 19.07.2007, il Pubblico Ministero ha presentato richiesta motivata di archiviazione del suddetto procedimento penale, che si allega alla presente per farne parte integrante, per infondatezza della notizia di reato;

DATO ATTO che il Giudice delle Indagini Preliminari, con decreto del 12.11.2007, che si allega alla presente per farne parte integrante, ha accolto la richiesta del PM perché fondata ed ha disposto l'archiviazione del procedimento in oggetto per infondatezza della *notitia criminis*;

VISTO l'art. 25 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 1998/2001, il quale prevede che nel caso di conclusione favorevole del procedimento a carico del dipendente l'Azienda debba procedere al rimborso delle spese legali da questo sostenute per il patrocinio legale;

PRECISATO che in caso di archiviazione il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura delle indagini, intervenga una sentenza di condanna;



ACQUISITA la nota n. 4922 del protocollo aziendale del 10.03.2009, che si allega alla presente per farne parte integrante, con la quale il Dott. S.P., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale allegando, oltre alla richiesta di archiviazione del PM e al decreto di archiviazione del GIP sopra menzionati, anche la fattura n. 99 del 06.11.2008 di € 1224,00 rilasciata dal proprio difensore di fiducia;

CONSIDERATO che i fatti oggetto di imputazione risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui al sopra citato art. 25 e che, pertanto, il Dott. S.P., in quanto indenne dalla responsabilità ascritta, ha diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento di cui trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati:

- di liquidare al Dott.S.P., sulla base della nota prot. gen. n. 4922 del 10.03.2009 allegata, l'importo di € 1224,00;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 1224,00 derivante dal presente atto, sul codice 05400400009 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura delle indagini, intervenga una sentenza di condanna.

DIR. AMM.

DIR.SAN.

UFF. LEGALE



Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 429 del 23 APR. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7


a partire dal 23 APR. 2009 al 7 MAG. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



g. carlo



Racc.ta A.R.

Cagliari, 5 marzo 2009

Spett.le
Servizio Sanitario Nazionale Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
CARBONIA – via Dalmazia

Oggetto: richiesta rimborso spese legali ex art. 25 CCNL 08/06/2000 Dirig. Medica e Veterinaria – Proced. penale nanti la Procura del Tribunale di Cagliari N. 2832/02 R.N.R. e N. 7068/07 R.N.R.-N. 5100/07 G.I.P.

Con la presente, il sottoscritto **Stefano Pili**, nato a Cagliari il 16.06.1967 ed ivi residente in v.le Poetto n. 100,

premesse

- che il Pubblico Ministero Dott.ssa M. Virginia Boi richiedeva, in data 19.07.2007, l'archiviazione (anche) nei confronti del sottoscritto, del procedimento penale in oggetto per infondatezza della notizia di reato (detto procedimento era relativo ad un fatto risalente all'epoca in cui il sottoscritto si trovava in servizio, in qualità di medico chirurgo, presso il Reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Sirai in Carbonia);
- che tale richiesta motivata veniva accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Roberta Malavasi con decreto di archiviazione del 12.11.2007,

chiede

che Codesta Amministrazione voglia provvedere, ai sensi delle norme vigenti, al rimborso delle spese legali sostenute dal sottoscritto per la propria difesa in giudizio nell'ambito del procedimento penale su indicato, di cui alla fattura n. 99/2008 rilasciata dal proprio difensore di fiducia, Avv. Massimiliano Ravenna, che si allega in copia alla presente.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) richiesta di archiviazione 19.07.2007;
- 2) decreto di archiviazione 12.11.2007;
- 3) fattura n. 99/2008

Si indicano le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT40P0329601601000066188691 Banca Fideuram S.p.A. Milano - Agenzia di Cagliari - via Tuveri.

Con osservanza

Stefano Pili

Stefano Pili

AZIENDA U.S.L. ...
CARBONIA

09 MAR. 2009

PROTOCOLLO
ARRIVO

1

N. 2832/02 R.N.R.

81.55



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
CAGLIARI

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le Indagini Preliminari
Sede

Il Pubblico Ministero

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di FARCI Rossana, nata a Iglesias il 13.05.1957, ATZORI Alessio, nato a Carbonia il 4.08.1960 e PILI Stefano, nato a Cagliari il 16.06.1967, in ordine al reato di cui all'art. 589 C.P.;
concluse le indagini preliminari;

OSSERVA:

Il 3 Aprile 2002 alle ore 15,15 circa, Ghessa Antonia, mentre si trovava a bordo dell'autovettura condotta da Perda M. Grazia, aveva un sinistro stradale- causato dal comportamento colposo della Perda- nel quale riportava una serie di lesioni, a seguito delle quali, veniva trasportata presso il Presidio Ospedaliero "Sirai" di Carbonia (si veda segnalazione CC Santadi del 4.04.2002).

FARCI Rossana, medico del Servizio di Pronto Soccorso e Accettazione, interveniva al momento del primo accesso ed effettuava una diagnosi di "Trauma contusivo reg. dorso-lombare; contusione cranica escoriata; contusione ginocchio e gamba sn.", disponendo il ricovero della paziente presso l'Unità Operativa di Traumatologia ed Ortopedia (verbale di Pronto Soccorso n. 5878 e verbale di ricovero n. 2962 del 3.04.2002).

Dai successivi accertamenti effettuati emergeva un quadro clinico ben più complesso che portava alla diagnosi di "trauma chiuso del torace con multiple fratture costali e velatura dei campi polmonari, frattura dello sterno, frattura della vertebra D8, della tibia e del perone" con una serie di complicanze che causavano il decesso della paziente alle ore 22,45.

Veniva conferito una consulenza tecnica al fine di accertare la eventuale responsabilità dei medici che ebbero in cura la signora.

Il consulente sosteneva che "l'operato di tutte le figure sanitarie che l'ebbero in cura appariva censurabile sotto il profilo della colpa medica".

Chiamato a fornire chiarimenti lo stesso precisava che il profilo di responsabilità attribuibile alla dott.ssa Farci consisteva "nell'aver omesso di richiedere gli esami radiologici, nonostante la storia traumatologica recentissima, che sarebbero potuti essere dirimenti nell'immediatezza dell'accesso".

Sentita a sit la Farci precisava che poiché la paziente lamentava dolori nella regione dorso-lombare, (mentre, per converso, la respirazione era nella norma e l'addome era trattabile), sospettava una frattura vertebrale- poi confermata- e per questo motivo disponeva il ricovero in Traumatologia.

Alla luce delle indagini svolte, si ritiene che l'omissione attribuita alla dott.ssa Farci - che verosimilmente ha impedito una diagnosi corretta sin dall'inizio- sia stata ampiamente superata dagli accertamenti disposti subito dopo il ricovero nel reparto di Traumatologia che misero in luce le condizioni effettive della paziente.

Purtroppo, a tale diagnosi non seguì un intervento tempestivo e corretto e, per questo motivo L'Ufficio procede nei confronti degli altri sanitari (VECCIA Gianfranca e PINNA Edoardo), oltre che della Perda che causò il sinistro stradale.

Per quanto concerne ATZORI Alessio e PILI Stefano, il primo in servizio presso l'Unità Operativa di Traumatologia ed Ortopedia del Presidio Ospedaliero "Sirai" di Carbonia, e, il secondo, in servizio presso il Reparto di Chirurgia del medesimo ospedale, entrambi con turno di servizio dalle 20,00 alle 24,00 (si vedano all.3 e 5 dell'inf. del 9.02.2004) la dott.ssa Celli, chiamata a chiarimenti, sosteneva che il profilo di responsabilità a loro attribuibile consisteva, per l'Atzei, nel non aver adottato un comportamento diverso da quello sin a quel momento tenuto, nonostante la disponibilità di tutti gli esami effettuati, mentre con riferimento al Pili per non aver approfondito con una visita le reali condizioni della paziente e, conseguentemente, non essere intervenuto con l'inserimento di un drenaggio pleurico.

Dalle indagini svolte, peraltro, è emerso che il chirurgo, nella persona del dott. Pili, fu avvisato solo alle ore 20, 15, come annotato in cartella, dal dott. Aztori (si vedano verbali di sit degli stesse e verbale d'interrogatorio del Pili) che era subentrato nel turno alla dott.ssa Veccia alle ore 20,00 e che recatosi prontamente nel reparto di radiologia dove la paziente si trovava ebbe modo di esaminare una radiografia del torace e di richiedere un esame tac per ulteriori accertamenti. Poco dopo alle ore 20,30 veniva richiesta un'altra consulenza anestesiologicala effettuata alle ore 20,40, momento in cui, come si legge nella cartella clinica, le condizioni della paziente diventavano molto gravi e, nonostante, tutti i tentativi effettuati dal rianimatore, dott.ssa Zanda, la Ghessa decedeva alle 22, 45.

Si ritiene, pertanto, che queste ultime figure sanitarie, fecero ciò che era doveroso all'atto del loro intervento (il radiologo fece intervenire il chirurgo e quest'ultimo dispose un accertamento più approfondito) non avendo poi il tempo necessario per adottare ulteriori comportamenti.


E' opportuno, infine, sottolineare la verosimiglianza di quanto dichiarato dal dott. Pili nel rendere l'interrogatorio e, cioè di aver visto solo una radiografia della paziente, in quanto nella cartella clinica non vi sono annotazioni dello stesso.

P.Q.M.

Visto l'art. 408 C.P.P. chiede disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio perché la notizia di reato è infondata.

Cagliari, 19.07.07

Il Pubblico Ministero
dott. ~~M. Virginia Boi~~



N. 3088/07 R.N.R.

N. 5100/07 G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
*Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
e dell'Udienza Preliminare*

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(art. 409 - 411 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari d.ssa Roberta Malavasi

- letti gli atti del procedimento;
- vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M.;
- ritenuto, per i motivi esposti dal Pubblico Ministero, che la richiesta è fondata e va accolta;
- visti gli artt. 409, 411 c.p.p., 125 disp. att.;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Cagliari, 12.11.07

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CAGLIARI, 13 NOV. 2007

Il Cancelliere

Avvocato Massimiliano Ravenna
Viale Regina Margherita, 45 - 09124 Cagliari
Tel. e fax 070 658686
Cod. Fisc. RVN MSM 65P25 B354P
P. IVA 02130700921

Egregio Signore
Dott. Stefano Pili
viale Poetto n. 100
Cagliari
C.F.: PLISFN67H16B354Y
P. IVA:

Fattura n. 99/2008

Cagliari, 6 novembre 2008

Onorario procedimento penale n. 2832/2002 R.N.R. dinanzi
alla Procura del Tribunale di Cagliari.

Importo	€	1000,00
C. P. A. (2%)	€	20,00
Imponibile IVA	€	1020,00
IVA (20%)	€	204,00
Spese	€	0,00
TOTALE	€	<u>1224,00</u>

avv. Massimiliano Ravenna
